211

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (I e II)	Pag.	3
Commissioni riunite (II e XII)	»	18
Commissioni riunite (IV e XII)	»	19
Commissioni riunite (VII e XI)	»	24
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	35
Difesa (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
Finanze (VI)	»	42
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	47
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	56
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	58
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	63
I AVORO PUBRLICO E PRIVATO (XI)	>>	82

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto: Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE		
STRANIERE	Pag.	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti		
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	
INDICE GENERALE	Pag.	

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

3

SEDE REFERENTE

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che nella seduta odierna le Commissioni riunite I e II avviano l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In proposito ricorda ai gruppi che, come stabilito in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, le segnalazioni circa i soggetti da audire nel corso del ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento dovranno pervenire alle segreterie delle Commissioni entro la giornata odierna. Le audizioni avranno luogo nel corso della prossima settimana.

Simona BORDONALI (Lega), relatrice per la I Commissione, rileva innanzitutto come il decreto - legge si componga di 18 articoli, suddivisi in 3 Capi: il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 7 reca disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; il Capo II, costituito dagli articoli da 8 a 12, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 18, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Per quanto riguarda le disposizioni del decreto – legge riguardanti gli ambiti di competenza della I Commissione, l'articolo 1, inserendo un nuovo comma 1-ter nell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che il Ministro dell'interno, con provvedimento da adottare di

concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi:

per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, la quale considera come « pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato » costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione richiama, nello specifico, ai fini dell'adozione del provvedimento ivi previsto, le violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. La relazione illustrativa del decretolegge evidenzia come tale disposizione sia adottata « in una specifica ottica di prevenzione » per impedire il cosiddetto « passaggio pregiudizievole » o « non inoffensivo» di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, le condizioni di cui al citato articolo 19, comma 2 della Convenzione di Montego Bay. Viene evidenziato inoltre che l'esercizio delle prerogative che la legge pone in capo al Ministero dell'interno assumono particolare rilievo in un periodo storico « contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale ».

In tale contesto ricorda che il Capo II del Testo unico dell'immigrazione disciplina le misure per il contrasto all'immigrazione clandestina. In particolare, l'articolo 11 del Testo unico, ai commi 7 e 8, dà facoltà alle forze dell'ordine operanti nelle zone di confine e in mare di procedere al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni dei mezzi di trasporto nel corso delle operazioni di contrasto dei traffici legati all'immigrazione clandestina, e, in caso di necessità, al sequestro di tali mezzi e degli altri beni eventualmente utilizzati.

Inoltre l'articolo 12, commi da 9-bis a 9-quinquies del Testo unico, con specifico riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, consente alle navi italiane di fermare e ispezionare le navi delle quali si sospetti che siano adibite al traffico di migranti, nonché, in caso di effettivo coinvolgimento nel traffico illecito, sequestrare e condurre le navi in un porto dello Stato.

La norma recata dal nuovo comma 1-ter specifica che l'adozione del provve-dimento ministeriale con cui si limita o vieta l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale è consentito « nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-bis, del Testo unico dell'immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia ».

Per quanto riguarda l'esercizio delle predette funzioni di coordinamento il citato comma 1-bis dell'articolo 11 del predetto Testo unico – introdotto dalla legge n. 189 del 2002 – in particolare demanda al Ministro dell'interno:

l'emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

la promozione di apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti nella stessa materia in base all'Accordo di Schengen.

Da ultimo, il Ministro dell'interno ha esercitato la funzione di coordinamento con l'emanazione della direttiva del 13 giugno 2019; in precedenza, negli ultimi mesi, erano state adottate le direttive del Ministro dell'Interno del 15 aprile 2019, del 18 marzo 2019, del 28 marzo 2019 e del 4 aprile 2019, sempre in materia di coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale ai sensi dell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione.

Con tali atti si dispone, in particolare, alle competenti Autorità, destinatarie del provvedimento, di «vigilare» affinché il comandante e la proprietà della nave « si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare », « rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi » e non reiterino condotte in contrasto con la vigente normava in materia di soccorso in mare e immigrazione nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti autorità.

Le citate direttive evidenziano inoltre che il rispetto e la salvaguardia della vita umana in mare comportano l'obbligo di applicare le vigenti normative internazionali, evitando ogni comportamento che concorra alla determinazione di situazioni di rischio per la vita umana e ad incentivare i pericolosi attraversamenti via mare da parte di immigrati. La suddetta attività, svolta con modalità sistematiche, accresce il pericolo di situazioni di rischio per la vita umana in mare e determina, a prescindere dalla configurabilità di ogni altra responsabilità, la violazione delle norme nazionali ed europee in materia di sorveglianza delle frontiere marittime e di contrasto all'immigrazione illegale. Tale attività può altresì può determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto trattasi nella

totalità di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni.

In merito agli « obblighi internazionali dell'Italia », rileva come tale espressione sembri ricomprendere tutti gli obblighi assunti dall'Italia in virtù dell'adesione a trattati internazionali, inclusa l'appartenenza all'Unione europea e, più in generale, la conformità alla normativa internazionale ed ai relativi princìpi generali (articolo 10 della Costituzione).

Tra gli altri può richiamarsi quanto disposto dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio).

A sua volta la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta Convenzione SOLAS), obbliga il comandante di una nave – che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare – a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 dispone inoltre, all'articolo 98, che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa.

Dal 1º luglio 2006 sono inoltre entrati in vigore per l'Italia gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (*In*ternational Maritime Organization – IMO), i quali impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (*Place of Safety* – POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita.

Ricorda inoltre che nell'ambito dell'Unione europea alla missione Triton è subentrata l'operazione Themis, che opera nel Mediterraneo centrale assistendo l'Italia circa i flussi provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania. L'operazione continua ad occuparsi, come le precedenti missioni, della ricerca e del soccorso dei migranti in mare, ma si concentra anche sul contrasto ad attività criminali e a minacce terroristiche. La novità più importante nella nuova missione riguarda il fatto che i migranti soccorsi nell'ambito dell'operazione devono essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare. Themis inoltre continuerà ad occuparsi della ricerca e del soccorso dei migranti in mare ma, allo stesso tempo, avrà un focus rafforzato sulle attività delle forze dell'ordine.

Nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, a partire dal giugno 2015 c'è l'operazione dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED Sophia, che consiste nell'individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti nel Mediterraneo centromeridionale. Il Governo italiano, ha sollecitato una revisione del piano operativo di EUNAVFOR MED Sophia, nella parte in cui (tramite rinvio alle regole di ingaggio della non più in vigore missione Triton di Frontex) si prevede che lo sbarco di migranti eventualmente soccorsi debba avvenire in porti italiani.

La norma del nuovo comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 specifica inoltre che il Ministro dell'interno, nell'esercitare i nuovi poteri conferitegli dalla disposizione, agisce quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 121 del 1981, la quale attribuisce appunto al Ministro dell'interno le seguenti funzioni:

responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

autorità nazionale di pubblica sicurezza;

alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

coordinamento in materia i compiti e le attività delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria);

adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La disposizione del nuovo comma 1-ter esclude inoltre dall'ambito di applicazione della norma il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, che reca le sanzioni conseguenti all'inottemperanza alle limitazioni o divieti disposti in base all'articolo 1.

Al riguardo, ricorda che ai sensi del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

sono qualificate come navi militari (ai sensi dell'articolo 239, comma 1), le navi che sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa; sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare;

sono qualificate come navi da guerra (ai sensi dell'articolo 239, comma 2), le navi che appartengono alle Forze armate di uno Stato, che portano i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sono poste sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare;

sono invece qualificate come navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale (ai sensi dell'articolo 281, comma 1, lettera c), le navi impiegate in attività d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.

L'ultimo periodo del nuovo comma 1-ter prevede che il « provvedimento » del Ministro dell'interno sia adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale contesto ricorda che l'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione disciplina i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quello che si verifica al di fuori di esse.

Nel primo caso, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 12 del Testo unico, è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Il comma 9-ter del medesimo articolo 12 prevede che le navi della Marina militare (fermo restando l'assolvimento dei loro compiti istituzionali) possano concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

Nel secondo caso (intervento al di fuori delle acque territoriali, di cui al comma 9-quater dell'articolo 12 del Testo unico) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale.

Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono rimesse dal comma 9-quinquies dell'articolo 12 del Testo unico a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale disposizione è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003, recante disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, il quale affida le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aeronavali della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto. Alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio. Il coordinamento di tutte le attività è esercitato dalla Direzione centrale della polizia di frontiera del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che l'articolo 83 del Codice della navigazione, novellato dalla legge n. 51 del 2001, prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende. L'esercizio di tale potere, in base alla Convenzione UNCLOS,

che obbliga gli Stati a esigere che il comandante della nave presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, non può essere esercitato in maniera discriminatoria.

L'articolo 2, comma 1, inserisce un nuovo comma 6-bis nell'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione, il quale stabilisce innanzitutto l'obbligo, per il comandante della nave, di osservare la normativa internazionale, nonché i divieti e le limitazioni disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter, del medesimo Testo unico, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge.

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione, richiamando la normativa internazionale, faccia implicito riferimento all'applicazione delle norme contenute nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS), nella Convenzione internazionale sulla sicurezza e il salvataggio marittimo (SAR), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Il nuovo comma 6-bis introduce inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro, in caso di violazione – da parte del comandante di una nave – del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, ai sensi del citato articolo 11, comma 1-ter, del medesimo Testo unico.

La disposizione sanziona anche l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato « ove possibile ». Il legislatore dunque non prevede una responsabilità solidale per il pagamento ma attribuisce a ciascuno di questi soggetti la responsabilità dell'illecito.

Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Con tale ultima affermazione si intende presumibilmente precisare che l'illecito amministrativo derivante dalla violazione dell'ordine impartito al comandante non esclude l'applicazione delle pene previste dall'ordinamento quando la condotta del comandante integri anche un reato, ad esempio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) punisce con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni, ad esempio, di sicurezza pubblica o ordine pubblico, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'uso della medesima nave, è disposta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare.

Le navi militari e le navi in servizio governativo non militare sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge. Peraltro, dalla formulazione testuale della norma (« Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter ») tali imbarcazioni potrebbero sembrare escluse anche dall'osservanza della normativa internazionale.

All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi competenti al controllo, provvede il prefetto competente.

L'ultimo periodo del comma 1 introduce poi una deroga ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, che escludono la reiterazione qualora:

le violazioni amministrative successive alla prima siano commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria;

per la violazione si sia provveduto al pagamento in misura ridotta;

per la violazione sia in corso il procedimento di accertamento.

Dunque, in forza della predetta deroga, anche in tali casi si potrà procedere al sequestro cautelare della nave ai fini della confisca. Tale previsione, come chiarito nella relazione illustrativa, « si rende necessaria al fine di scongiurare il rischio che, attraverso l'applicazione di tali norme (...) l'autore della violazione possa riuscire di fatto ad eludere (ovvero a rinviare *sine die*) l'applicazione nei suoi confronti della sanzione ablatoria ».

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1, quantificati in 500.000 euro per il 2019 e in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, a cui si fa fronte mediante riduzione corrispondente del Fondo speciale di parte corrente iscritto – ai fini del bilancio 2019-2021 – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (programma « Fondi di riserva e speciali » – missione « Fondi da ripartire »), utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La relazione tecnica specifica che tali oneri sono conseguenti alla custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate in base alla norma del comma 1, di cui si farà carico il prefetto territorialmente competente.

L'articolo 5 modifica l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) in materia di obbligo di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate, prevedendo che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza (restando fermo, negli altri casi, il termine di ventiquattro ore dall'arrivo).

Rammenta in merito che il predetto obbligo di comunicazione vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e per gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali e ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma). Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di identità e sono tenuti a comunicare – entro i termini sopra indicati – le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.

L'articolo 9, comma 1, ripristina la vigenza - fino al 31 dicembre 2019 dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Ricorda che l'abrogazione del predetto articolo 57 è prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018 a decorrere da un anno dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo (dunque dall'8 giugno 2019). Il differimento di tale termine comporta il riacquisto della vigenza del predetto articolo 57 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decretolegge in esame.

Rammenta al riguardo che gli articoli 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali prevedevano una sorta di regime speciale per il trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. In particolare, l'articolo 57 prevedeva che per il trattamento dei predetti dati le modalità di attuazione dei principi del codice fossero da definirsi con specifico decreto del Presidente della Repubblica.

Successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 51 del 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il quale ha previsto l'abrogazione degli articoli 53 e 57 del codice, in quanto la materia da essi trattata risulta assorbita dalla nuova disciplina europea, prevedendo tuttavia che l'abrogazione dell'articolo 57 del codice avesse luogo decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e dunque l'8 giugno 2019).

In tale quadro normativo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge dispone ora che il medesimo articolo 57 riacquisti vigenza (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2019, al fine (secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione) di evitare un «vuoto» normativo, posto che i regolamenti adottati in attuazione delle norme abrogate continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina (secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 51 del 2018) e che un emanando regolamento in materia dovrà tener conto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 113 del 2018 sull'accesso al Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza da parte dei Corpi e servizi di polizia municipale.

L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Il comma 1 prevede che al predetto personale militare si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto -egge n. 92 del 2008, in base alle quali:

il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.214.141 euro per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 2007, in materia di soggiorni di breve durata, introducendo, in aggiunta alle fattispecie già previste (visite, affari, turismo, studio), anche la partecipazione a missioni e gare sportive tra i casi in cui il permesso di soggiorno non è richiesto per soggiorni non superiori a tre mesi (ferma restando la necessità del visto d'ingresso).

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE.

In particolare, ai sensi del comma 1 il fondo è destinato a finanziare interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale e intese bilaterali.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede, ai sensi del comma 3, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La dotazione iniziale potrà essere incrementata, ai sensi del comma 2, con una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. All'incremento annuale si provvede mediante utilizzo di una quota delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti posti in essere dal Ministero dell'interno in attuazione della legge di bilancio 2019.

Roberto TURRI (Lega), relatore per la II Commissione, per quanto riguarda le disposizioni riguardanti gli ambiti di competenza della II Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 3 del decreto-legge, che interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Sottolinea, in particolare, come sia modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, le indagini preliminari per alcuni delitti associativi. Con l'attuale intervento si estende dunque la competenza della procura distrettuale anche alle indagini per il delitto di favoreggiamento semplice (di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione).

Ricorda inoltre che per tutti i delitti elencati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e dunque ora anche per il delitto di favoreggiamento semplice dell'immigrazione clandestina, l'ordinamento consente intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decretolegge contiene una disposizione transitoria ai sensi della quale la competenza della procura distrettuale opererà in relazione ai procedimenti penali iniziati successivamente all'entrata in vigore del decretolegge.

Evidenzia quindi come l'articolo 4 destini alcune risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, allo scopo di implementarne l'utilizzo, quale strumento investigativo delle Forze di polizia (oggetto della disciplina posta dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006) « anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ». Sono oggetto della disposizione le operazioni sotto copertura cui concorrano operatori di polizia di Stati esteri, con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio italiano. Per tali operazioni vengono stanziati 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1.500.000 euro per il 2021. Siffatte risorse sono attinte alle entrate affluite al bilancio dello Stato (che restano acquisite all'erario) quali contributo - volto ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive – sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto (contribuzione prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a)) della legge n. 44 del 1999).

L'articolo 6 interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cosiddetta legge Reale), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 5 della citata legge, che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il

riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo e in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportino tale uso, diversificando la pena edittale prevista per le due modalità di commissione della contravvenzione. In particolare se l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico, è mantenuta la pena edittale previgente, consistente nell'arresto da uno a due anni e nell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Nei casi in cui invece l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avvenga in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino, la pena è inasprita ed è determinata nell'arresto da due a tre anni e nell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.

Evidenzia come la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 inserisca un nuovo articolo 5-bis nella citata legge n. 152 del 1975, ai sensi del quale è punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere. La previsione fa salva la specifica disciplina prevista dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di manifestazione sportive e, in particolare, i reati di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della medesima legge (lancio di materiale pericoloso, scavalcamento, invasione di campo e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive).

Segnala altresì come l'articolo 7 rechi modifiche al codice penale intese a rafforzare il quadro normativo posto a presidio del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, vengono introdotte circostanze aggravanti nel caso in cui i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale), violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale), interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità (articolo 340 del codice penale), devastazione e saccheggio (articolo 419 del codice penale) siano commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il medesimo articolo 7 interviene sull'articolo 635 del codice penale, prevedendo un'ipotesi aggravata del reato di danneggiamento che viene ad operare qualora i fatti siano commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Rileva quindi come l'articolo 8 introduca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Con il comma 1 il Ministero della giustizia è autorizzato, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, il predetto arretrato nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. A tal fine, il suddetto Ministero è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di area I/F2 e 600 unità di area II/F2, anche in sovrannumero e in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente. L'assunzione del predetto personale avviene con le modalità semplificate stabilite per i concorsi pubblici per il reclutamento del personale degli uffici giudiziari dall'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione prevede, infine, che l'amministrazione giudiziaria può indicare un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che abbiano i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). A tale proposito ricordo che i citati commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 50 recano disposizioni relative ai c.d. tirocinanti della giustizia, ovvero coloro che svolgono il tirocinio formativo presso l'ufficio per il processo. Lo svolgimento positivo di questa attività formativa costituisce titolo di preferenza nei concorsi nella pubblica amministrazione. Inoltre si prevede che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.

Fa notare come il comma 2 dell'articolo 8 rechi disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, che vengono quantificati in 3.861.324 euro per l'anno 2019 e in 27.029.263 euro per l'anno 2020. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di parte corrente, per il federalismo amministrativo, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Al comma 3 si autorizza il

Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Evidenzia quindi come l'articolo 9 rechi disposizioni per la fissazione di nuovi termini in materia di protezione di dati personali e per la proroga di termini in tema di intercettazioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'articolo 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sebbene abrogato a partire dall'8 giugno 2019 dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprenda vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2019. Quell'articolo del Codice attribuisce al Governo il compito di adottare con decreto del Presidente della Repubblica norme per individuare le modalità di attuazione dei principi del medesimo codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia. Come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, il termine dell'8 giugno 2019 si è rivelato insufficiente, essendo emersa medio tempore l'esigenza di adeguare l'emanando decreto presidenziale alle ulteriori prescrizioni introdotte nell'ordinamento dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132 in materia di accesso al Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte dei Corpi e servizi di polizia municipale. L'articolo 9, comma 2, proroga al 1º gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216. Come precisato nella relazione illustrativa, tale proroga si rende necessaria in quanto l'operatività della nuova disciplina è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. Allo stato, infatti, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, risultano ancora in corso. In particolare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 modifica l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2017, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo decreto legislativo si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il 31 luglio 2019. Il decreto-legge proroga tale termine al 1º gennaio 2020. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decretolegge in esame, modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare è prorogato al 1º gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (articolo 114 del codice di procedura penale), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale. La proroga di cui alla lettera b) è conseguente a quella disposta dalla lettera a) del medesimo comma 2 della disposizione in commento che, come si è detto, procrastina l'applicazione della riforma delle intercettazioni al 1º gennaio 2020.

Precisa, inoltre, che d'interesse della Commissione Giustizia è l'intero Capo III (articoli 13-17) che detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il provvedimento d'urgenza anticipa così l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge C. 1603-ter, attualmente all'esame della Commissione Giustizia. In particolare il comma 1 dell'articolo 13 modifica la legge 13 dicembre 1989, n. 401, relativa a interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Nel dettaglio, evidenzia come la lettera *a)* del comma 1, intervenendo sull'articolo

6 della citata legge: aggiunga il reato di rissa (articolo 588 del codice penale) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del DASpo, vale a dire del divieto di accesso alle competizioni sportive (nuovo comma 1, lettera c), dell'articolo 6); specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria ad emettere il divieto di accesso alle competizioni sportive possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive (nuovo comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 6); introduce un nuovo comma 1-ter, nel quale sposta il contenuto dei previgenti secondo e ultimo periodo del comma 1, e precisa che il DASpo per fatti commessi all'estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva: aumenta comma 5 la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASpo: nei confronti di persona già destinataria del DASpo, la durata del nuovo divieto cui si accompagna sempre l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive non potrà essere inferiore a 6 anni né superiore a 10 (in precedenza da 5 a 8 anni). In caso di violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la durata del DASpo può essere aumentata fino a 10 anni (in luogo degli attuali 8); modifica il comma 7, relativo al DASpo comminato dal giudice a seguito di sentenza di condanna per violazione di un precedente provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive: anche in questo caso la durata massima del provvedimento viene portata a 10 anni, rispetto ai previgenti 8 anni; subordina (comma 8-bis) il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti nella riparazione dei danni causati, nel risarcimento del danno, nella collaborazione con le autorità ai fini dell'individuazione di altri autori delle violenze; inserisce il comma 8-ter, per consentire al questore, quando il DASpo colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere al divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale (disciplinato dall'articolo 3 del codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159): si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. In analogia con quanto previsto per l'avviso orale dal codice antimafia, anche in questo caso gli ulteriori divieti possono essere applicati in presenza di qualsiasi condanna per delitto non colposo: non si fa infatti riferimento a condanne per delitti ricompresi nell'elenco di quelli che giustificano il DASpo nei confronti dell'indagato. Contro l'applicazione di questi ulteriori divieti, il destinatario del DASpo può presentare opposizione davanti al tribunale in composizione monocratica. In caso di violazione dei divieti, si applica l'articolo 76, comma 2, del codice antimafia, che prevede la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono con-

fiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Fa quindi presente che alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 13 si stabilisce, attraverso novelle agli articoli 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, che le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Segnala inoltre come il comma 2 intervenga invece sull'articolo 8 del decretolegge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, al fine di chiarire che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) può avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio, soltanto una volta ottenuta la riabilitazione del questore ex articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. Si procede, altresì, all'aggiornamento del riferimento normativo alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (contenuto al comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto-legge) atteso che tale provvedimento è stato abrogato dall'articolo 120 del codice antimafia e che i richiami alle disposizioni di quella devono riferirsi alle corrispondenti disposizioni del medesimo codice. Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre la necessità della riabilitazione per la legittima stipulazione di contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti conferiti dalla registrazione di un marchio d'impresa (di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), tra le società

e i soggetti destinatari di provvedimenti di DASpo. Anche in relazione ai destinatari di una misura di prevenzione personale, si specifica che il divieto per le società opera anche oltre la scadenza della misura, finché non intervenga la riabilitazione disciplinata dal codice antimafia.

Rammenta che l'articolo 14 interviene sull'articolo 77 del codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale (ai sensi dell'articolo 384, l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni), anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

L'articolo 15 rende permanente la disciplina dell'arresto in flagranza differita seguenti casi: per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Sottolinea come l'articolo 16 rechi modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di esclusione della particolare tenuità del fatto, al fine di consentire la punibilità degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, il comma 1, lettera a), integra la formulazione dell'articolo 61, primo comma, del codice penale con l'introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-septies), consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Ai sensi dell'articolo 64 del codice penale - in assenza di concorso di circostanze - la presenza di tale nuova aggravante comune comporta l'aumento della pena edittale

fino a un terzo. Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), prevedendo, in aggiunta alle ipotesi già previste dal secondo comma, che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'articolo 17 modifica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto «bagarinaggio »). In particolare, rispetto alla disciplina previgente: viene soppresso (al comma 1 dell'articolo 1-sexies citato) il riferimento ai luoghi di commissione dell'illecito, consentendo la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate per via telematica; viene aggiunto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1-sexies, specificando che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'articolo 18 contiene le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decretolegge.

Gennaro MIGLIORE (PD), riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, fa preliminarmente presente di ritenere che le audizioni previste ai fini dell'istruttoria legislativa debbano essere le più ampie ed esaustive possibili. Evidenzia infatti come una limitazione dell'attività conoscitiva sarebbe inammissibile in considerazione della rilevanza del provvedimento in esame. Richiama, in particolare, l'atten-

zione sulla delicatezza di alcune disposizioni le quali appaiono evidentemente dettate dalla volontà di intervenire su singole situazioni e rileva come tali disposizioni necessitino di adeguati approfondimenti sotto il profilo della legittimità costituzionale e del rispetto del principio di ragionevolezza.

Emanuele FIANO (PD) fa notare come l'ultimo periodo del nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame - preveda che il provvedimento del Ministro dell'interno, con il quale si sostanzierebbero le nuove attribuzioni conferitegli con l'intervento in oggetto, sia adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva, dunque, la necessità di ascoltare, nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, sia il Ministro della difesa sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire il contenuto di tale disposizione, chiarendo i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità politica.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare come la relazione illustrativa del decreto-legge, nel soffermarsi sul nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, evidenzi come l'esercizio delle prerogative poste in capo al Ministero dell'interno assumano particolare rilievo in un periodo storico

« contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale ».

In proposito ritiene controproducente per l'Italia giustificare un intervento volto a rafforzare il ruolo del Ministero dell'interno utilizzando come argomento la necessità di contrastare eventuali minacce terroristiche provenienti dai fenomeni migratori. Nel far notare, peraltro, che il rischio di tali minacce sinora non appare suffragato, a suo avviso, da alcun rilievo statistico, osserva come un simile approccio in tema di immigrazione potrebbe determinare un indebolimento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei, anche nell'ambito delle trattative legate ad una eventuale modifica della normativa europea in tema di competenza dello Stato membro per l'esame delle domande di protezione internazionale. Nel rilevare, infatti, come gli altri Paesi dell'Unione europea potrebbero essere scoraggiati dall'assumere iniziative in ottica redistributiva, in presenza della rappresentazione di un simile scenario, evidenzia, dunque, come il perseguimento da parte della maggioranza di un mero interesse particolare rischi di produrre un danno all'intero Paese.

Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che le questioni poste nel corso della seduta saranno oggetto di attenta valutazione da parte della Presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di: Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale; Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; Mario Esposito, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Salento; Marco Naddeo, ricercatore di Diritto penale presso l'Università degli Studi Link Campus University di Roma e professore incaricato di Diritto penale dell'economia presso l'Università degli Studi di Salerno; Davide Petrini, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino; Carmelo Leotta, professore associato di Diritto penale presso l'Università europea di Roma

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 giugno 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di: Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale; Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; Mario

Esposito, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Salento;
Marco Naddeo, ricercatore di Diritto penale presso
l'Università degli Studi Link Campus University di
Roma e professore incaricato di Diritto penale
dell'economia presso l'Università degli Studi di Salerno; Davide Petrini, professore ordinario di Diritto
penale presso l'Università degli Studi di Torino;
Carmelo Leotta, professore associato di Diritto penale presso l'Università europea di Roma.

18

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. Doc. CCXLIX n. 1 (Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio)	19
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
7-00165 Ermellino: su iniziative per tutelare i militari e gli operai impiegati negli Arsenali della Marina militare esposti all'amianto (Discussione e rinvio)	23

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

Doc. CCXLIX n. 1

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore per la IV Commissione, anche per conto del relatore per la XII Commissione, onorevole Panizzut, introduce l'esame della Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia riferita al periodo settembre 2007 dicembre 2017 osservando che questa è stata trasmessa al Parlamento, lo scorso 10 maggio, dai Ministri della difesa e della salute e costituisce una rendicontazione di studi già commissionati, ottemperando a un obbligo di legge lungamente disatteso.

Rileva, infatti, che l'ultimo documento trasmesso risale al 25 settembre 2009, durante il corso della XVI legislatura, da parte dei ministri La Russa e Sacconi, ed appare del tutto anomalo il fatto che per quasi dieci anni non si sia dato seguito alla trasmissione delle relazioni quadrimestrali previste dall'articolo 4-bis del decretolegge n. 393 del 29 dicembre 2000, l'ultima delle quali è ascrivibile al periodo dal maggio 2007 all'agosto 2007.

Ricorda che, sempre con l'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000,

n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, fu disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che operassero o avessero operato, a qualunque titolo, nei territori della Bosnia Erzegovina e Kosovo, in missioni internazionali di pace o di assistenza umanitaria, stabilendo altresì che il Governo trasmettesse quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

La presentazione al Parlamento della citata Relazione, i cui criteri di elaborazione sono stati spesso al centro di contestazioni – come detto – non è mai stata costante, anzi molto spesso sospesa, tanto per gli accertamenti medesimi che si succedevano, quanto per gli interventi normativi che si susseguivano per fronteggiare le esigenze del personale che talvolta veniva riconosciuto affetto o addirittura deceduto per « esposizione a fattori inquinanti in territorio bellico ».

Sottolinea, quindi, che in seguito all'Accordo Stato-Regioni del 30 maggio 2002, con decreto del Ministro della salute *pro tempore* del 22 ottobre 2002, vennero fissate le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione della campagna di monitoraggio, differenziato per popolazione militare e civile, e fu istituito un Comitato tecnico scientifico con compiti di coordinamento e supervisione delle fasi del monitoraggio sanitario.

In particolare, il suddetto monitoraggio è stato avviato con la finalità di verificare le condizioni di salute dei militari e dei civili e di valutare l'eventuale impatto sullo stato di salute a seguito della permanenza nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, rispondere al quesito sul rischio di tumore cui possono essere stati esposti i nostri connazionali in missione nei Balcani, rassicurare i soggetti esposti e la popolazione.

Ricorda, poi, che tra il dicembre 2003 e il maggio 2007, su indicazione del Comitato scientifico, furono individuate le strutture sanitarie territoriali cui gli aventi diritto potevano rivolgersi per sottoporsi agli accertamenti previsti; fu ricostruita una lista della popolazione civile che ha operato nei Balcani; furono compilate delle schede cartacee relative ai soggetti arruolati nella campagna di monitoraggio in seguito trasmesse al Centro Raccolta ed Elaborazione Dati (CRED); infine, furono stipulati accordi di collaborazione che hanno permesso di finanziare alcuni progetti relativi ad attività correlate al monitoraggio stesso attraverso le disponibilità di un apposito fondo.

Il Comitato scientifico rilevò che la campagna di monitoraggio presentava alcuni ineliminabili limiti. In particolare, fu evidenziato che il monitoraggio era svolto su base volontaria e non era possibile stabilire la platea dei soggetti su cui calcolare le frequenze di malattie, sintomi, valori alterati e simili. Inoltre, le patologie riferite non erano obiettivamente validate e accertate in modo esaustivo. Altra limitazione era costituita dalla impossibilità di confrontare la platea dei soggetti con un adeguato gruppo di controllo per valutare l'esistenza di rischi specifici connessi all'aver partecipato alle missioni nei Balcani.

Nel 2007, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, il Comitato scientifico non è stato riconfermato ed è quindi decaduto. A seguito di tale decadenza il monitoraggio sanitario è da allora rimasto privo di una guida scientifica e le attività, benché più ridotte stante la diminuzione della platea degli interessati, sono state gestite dagli uffici amministrativi degli enti coinvolti.

Conclusa la ricostruzione normativa e storica dell'attività del Comitato tecnicoscientifico, la Relazione passa a dare conto dello stato di avanzamento delle attività collegate al monitoraggio sanitario del personale civile e militare impiegato nei territori della *ex-*Jugoslavia ed aggiorna sui

risultati degli studi promossi dal Comitato tecnico scientifico e sull'andamento del monitoraggio sanitario che continua con molte difficoltà sia a causa del numero di contenuto del personale che partecipa alle missioni, sia perché dal 2011 è stata abolita la disponibilità di fondi destinati al pagamento delle visite e dei test di laboratorio (articolo 2268, comma 1, n. 986 del codice dell'ordinamento militare).

Entrando più nel merito, la Relazione, premesso che per i militari il monitoraggio è stato effettuato dalla Sanità militare e la raccolta dati viene eseguita dall'Osservatorio Epidemiologico Militare (OED), segnala che, considerando le due popolazioni, quella impiegata in missioni operative nei Balcani (missionari) e quella del personale che non è mai stato impiegato fuori dai confini nazionali (non missionari), i risultati di uno studio effettuato da tale organismo, relativamente al periodo 1º gennaio 1996 - 31 dicembre 2015 sul personale militare di sesso maschile compreso tra i 20 e i 59 anni d'età, evidenziano che la prevalenza globale dei tumori maligni nella popolazione militare maschile nel periodo e nella classe di età considerati appare significativamente inferiore rispetto a quella attesa sulla base del confronto con la corrispettiva popolazione civile italiana.

La Relazione chiarisce, inoltre, che nell'interpretazione di questo risultato va tuttavia considerato che è presente un fenomeno di sotto-notifica delle segnalazioni all'OED dovuto in massima parte alla circostanza che il personale militare che transita in congedo non afferisce più al sistema informativo della sanità militare.

In ogni caso i dati di tale studio, riportati nella tabella 1 a pagina 24 della Relazione, si riferiscono al personale militare di tutte le Forze armate e confermano quanto già evidenziato per il solo personale dell'Esercito impiegato nei Balcani in un altro studio che aveva già evidenziato che la coorte dei militari che ha prestato servizio in questa area non presenta un rischio maggiore dei contrarre una patologia neoplastica maligna rispetto ai non missionari.

Pertanto, la Relazione aggiunge che i dati ottenuti dal database dell'OED non supportano l'ipotesi che la partecipazione alle missioni operative nei Balcani abbia rappresentato un rischio specifico per l'insorgenza di neoplasie maligne rispetto al personale rimasto in Patria.

Per quanto riguarda, invece, l'eccesso dei casi di linfoma di Hodgkin riscontrati nel 2000 rispetto alla popolazione civile, la Relazione osserva che il calcolo del rapporto di rischio non evidenzia differenze significative tra i militari missionari e i non missionari. Ciò suggerisce che l'aumento dei casi di linfoma di Hodgkin nell'anno 2000 non è stato un fenomeno limitato ai militari impiegati nelle operazioni militari all'estero, ma piuttosto un fenomeno che ha interessato la generalità della popolazione delle Forze armate. Peraltro, viene precisato che non si sono registrati altri picchi di incidenza significativa fino al 2015, suggerendo che quello del 2000 ha rappresentato un evento isolato, presumibilmente di tipo casuale.

L'ultima parte della Relazione reca una rendicontazione degli studi già finanziati sullo stato di salute del personale militare e civile impiegato nei territori dell'*ex*-Jugoslavia nel periodo settembre 2007-2017.

Tra gli altri segnala quello relativo alla analisi della letteratura scientifica sul tema dell'uranio impoverito e della radioprotezione (realizzato dal Dipartimento tecnologia e salute dell'Istituto superiore di sanità), che evidenzia come a dieci anni dai risultati della Commissione Mandelli, che si concludeva con l'invito a continuare il monitoraggio tra il personale a seguito di un evidente aumento dei linfomi, ancora non è possibile trarre conclusioni dirimenti sugli effetti dell'esposizione all'uranio impoverito, precisando come la causa principale di tale incertezza sia ascrivibile ad un approccio eterogeneo degli studi epidemiologici effettuati, in particolare per la mancanza di gruppi di controllo e di informazioni dettagliate sulle mansioni delle persone potenzialmente esposte.

Come si evince chiaramente dalla relazione, tali studi, a seguito della mancata conferma del Comitato tecnico scientifico, dal 2007 non hanno più una guida scientifica e, come già ricordato, dal 2011 sono privi di fondi essendo stata abolita la disponibilità dei relativi finanziamenti.

La Relazione conclude sottolineando che il complesso delle attività condotte ha permesso di evidenziare una serie di risultati: innanzitutto, la raccolta delle schede di monitoraggio dei militari sulla base delle analisi descrittiva delle schede con patologia segnala che non si può concludere che vi sia un'evidenza di un collegamento tra le missioni effettuate e stati patologici insorti successivamente nei soggetti che hanno aderito al programma di sorveglianza; in secondo luogo, il confronto tra mortalità dei militari impiegati in missione nei Balcani e popolazione generale o dei Carabinieri non impiegati in missione all'estero non ha evidenziato alcun eccesso di rischio relativamente al periodo 1999-2008; infine, i dati ottenuti dal database di sorveglianza delle patologie neoplastiche tra i militari a cura dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa (OED) non sembrano supportare l'ipotesi che la partecipazione alle missioni operative nei Balcani abbia rappresentato un rischio specifico per l'insorgenza di neoplasie maligne rispetto al personale militare che è rimasto in Patria, né tantomeno rispetto alla popolazione civile italiana.

La Relazione segnala anche che sono oramai trascorsi oltre quindici anni dall'inizio del monitoraggio e sarebbe opportuno valutare la necessità di un nuovo studio di approfondimento per evidenziare l'occorrenza di eventuali patologie nella popolazione civile da affiancare a quello già programmato per il personale militare.

Per le ragioni esposte, le Amministrazioni interessate ritengono che il miglior approccio per continuare a monitorare lo stato di salute del personale, durante tutto il percorso di vita (anche dopo la cessazione dal servizio), sia effettuare comparazioni tramite le SDO (schede di dimissione ospedaliera) che rappresentano lo strumento di raccolta delle informazioni

relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Esse, compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente ricoverato e raccolte nel rispetto della normativa che tutela la *privacy*, forniscono informazioni essenziali che, una volta raccolte e codificate, costituiscono un prezioso strumento di conoscenza per le Istituzioni.

Quanto evidenziato rappresenta il mero dato letterale emergente dal corpo della relazione recentemente trasmessa al Parlamento, la quale, precisa, non era tenuta per la legge che la disciplina a prendere in considerazioni le risultanze delle quattro commissioni parlamentari d'inchiesta sugli effetti dell'uranio impoverito sui nostri militari e la popolazione che si sono succedute nelle ultime quattro legislature.

Spetta al Parlamento – cui quelle risultanze sono note attraverso i documenti conclusivi approvati – confrontarne i diversi e in alcuni casi divergenti contenuti, al fine di dare precisi indirizzi al Governo su questa delicata questione.

Conclude sottolineando, anche a nome del relatore per la XII Commissione, l'opportunità di svolgere l'audizione dei Ministri dei due dicasteri per acquisire un quadro più aggiornato sulla materia.

Salvatore DEIDDA (FdI) prende spunto dalla discussione del documento in esame per evidenziare come la Sardegna, in passato, sia stata danneggiata dalla diffusione di notizie relative alla contaminazione dell'ambiente a causa dell'utilizzo di munizioni contenenti uranio impoverito.

Ricorda, quindi, che la normativa vigente stabilisce, al fine di ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, che i militari colpiti da neoplasie maligne debbano dimostrare la correlazione diretta tra l'esposizione alle sostanze patogene e l'insorgenza della malattia.

Al riguardo, evidenzia che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge volta ad invertire l'onere della prova ed auspica che le Commissioni intendano avviarne al più presto l'esame, contribuendo così a dare dignità alle famiglie dei militari deceduti in seguito a queste terribili patologie.

Gianluca RIZZO, presidente, d'intesa con il presidente della XII Commissione, propone di fissare a venerdì 28 giugno il termine per la presentazione da parte dei gruppi delle proposte di audizione da svolgere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00165 Ermellino: Su iniziative per tutelare i militari e gli operai impiegati negli Arsenali della Marina militare esposti all'amianto.

(Discussione e rinvio).

Alessandra ERMELLINO (M5S) fa presente, in premessa, che la popolazione e i lavoratori della Città di Taranto, dalla quale proviene, hanno pagato un pesante tributo in termini di inquinamento ambientale per ospitare, nel loro territorio, siti industriali e strutture della Marina militare.

Sottolinea come molti lavoratori si siano ammalati dopo avere svolto per anni mansioni operarie senza le indispensabili tutele per la propria salute e come ancora sia difficile disporre di dati sanitari in grado di fornire un quadro esaustivo del numero delle vittime e dei soggetti che si ammalano per causa dell'esposizione all'amianto.

Dopo avere, quindi, ricordato che l'asbestosi è stata riconosciuta come malattia professionale da amianto già con la legge n. 455 del 1943 e che Taranto è al primo posto per morti causate dall'amianto, con 472 casi di mesotelioma registrati tra i residenti del capoluogo jonico nel periodo 1993-2015, richiama l'intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2018, che prevede che le regioni e le province autonome trasmettano telematicamente al Ministero della salute, entro il 31 maggio di ogni anno successivo alla raccolta dei dati dell'anno precedente, i dati relativi all'attività di controllo sanitario dei lavoratori ex esposti all'amianto raccolti dalle aziende sanitarie locali e da altre strutture sanitarie sotto forma di rapporto sintetico.

Evidenzia, infine, che l'atto di indirizzo a sua prima firma, al fine di contrastare l'aumento esponenziale dei casi di malattie correlate alla presenza dell'amianto intende porre in essere una serie di iniziative volte, in particolare, a monitorare e rendere pubblica l'adozione, da parte di tutte le regioni, del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ad adottare concrete iniziative atte sostenere le attività di monitoraggio e bonifica dell'amianto non solo nei reparti di manutenzione, ma anche su navi e sommergibili nei quali risulta documentata la presenza di amianto negli impianti ed apparati, a valutare la possibilità di porre in essere iniziative dirette a definire un più attento iter per il riconoscimento di « vittima del dovere » per il quale è prevista una speciale elargizione e, infine, ad adottare azioni concrete e tempestive per la tutela dei lavoratori affinché vengano evitate le morti e le malattie dovute all'uso dell'amianto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

24

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

Audizione del dottor Romolo De Camillis, direttore della direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del dottor Onofrio Cutaia, direttore della direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, presidente, introduce l'audizione.

Romolo DE CAMILLIS, direttore della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e Onofrio CUTAIA, direttore della Direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Valentina APREA (FI), Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), Federico MOLLICONE (FdI), Alessandra CARBONARO (M5S), Nicola ACUNZO (M5S), Renata POLVERINI (FI), Carla CANTONE (PD) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD).

Romolo DE CAMILLIS, direttore della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e Onofrio CUTAIA, direttore della Direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, rispondono ai quesiti formulati.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia gli ospiti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino Emendamenti C. 622-A. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	25
Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Emendamenti C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	26
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole).	26
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	32
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	30
ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base)	33
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	31
ALLEGATO 3 (Testo unificato adottato come testo base)	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.15.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

Emendamenti C. 622-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 622-A, recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino ».

Segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Emendamenti C. 1549-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1549 –A, recante « Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione »

Anna MACINA (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Emendamenti C. 1603-bis-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1603-bis, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ».

In sostituzione del relatore, D'Ambrosio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio

1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente), il disegno di legge C. 1476, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

I due Protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 (entrambe le Convenzioni sono già state modificate con i Protocolli del 1964 e del 1982). Al riguardo ricorda che l'Italia ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori Protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.

Per quanto riguarda il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, esso è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari e prevede un aumento degli importi di

responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

L'entrata in vigore del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi è subordinata alla ratifica di due terzi degli Stati contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

In merito segnala come l'Italia sia l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004; la mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Quanto ai motivi all'origine del ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese, la relazione illustrativa evidenzia come l'Italia abbia avviato una riflessione e abbia espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (Exposé des Motifs), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali. La nozione di incidente nucleare come « qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell'impianto » avrebbe significato – si legge nella relazione illustrativa - un'estensione troppo ampia dell'oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell'ambito delle attività nucleari: ciò avrebbe escluso dalla

definizione dell'incidente il carattere di rischio di eccezionale natura che dovrebbe essergli proprio. Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Per quanto riguarda il Protocollo emendativo alla Convenzione di Bruxelles, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, in quanto i fondi della Convenzione di Parigi si erano rivelati insufficienti. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi. Nessuno Stato può diventare o rimanere Parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già Parte contraente della Convenzione di Parigi.

In tale contesto il Protocollo emendativo ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici (si tratta, precisa la relazione illustrativa, di una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla prova della colpa dell'esercente).

Quanto alle previsioni di maggiore rilievo contenute nel Protocollo, il paragrafo C, che sostituisce l'articolo 3 della Convenzione, prevede che il massimale del risarcimento per ogni incidente nucleare sia elevato dai 300 milioni di diritti speciali di prelievo (pari a 366 milioni di euro) previsti dal Protocollo del 1982 a 1.500 milioni di euro; entro questo limite, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (fino a 700 milioni di euro: assicurazione o altra garanzia finanziaria, ovvero fondi pubblici qualora l'assicurazione o la garanzia non sia disponibile o sufficiente; da 700 a 1200 milioni di euro: fondi pubblici; da 1200 a 1500 milioni di euro: riparto fra tutte le Parti contraenti e aderenti, sulla base di una chiave di ripartizione individuata dall'articolo 12 della Convenzione, come sostituito dal paragrafo L del Protocollo).

In merito segnala come il Protocollo non sia ancora in vigore, in quanto non sono ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede norme di adeguamento dell'ordinamento interno, modificando la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

In particolare, il comma 1 prevede che le modifiche alla predetta legge decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960.

Il comma 2 modifica alcune definizioni recate dall'articolo 1 della citata legge n. 1860 (si tratta in particolare delle definizioni di «incidente nucleare», «impianti nucleari», «danno nucleare», «misure preventive» e « misure di reintegro »).

Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1860 del 1962, prevede che il decreto ministeriale ivi previsto (volto a recepire le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali) sia adottato dal Mi-

nistro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato per sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 15 della legge n. 1860 del 1962, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Viene inoltre soppressa la disposizione per cui l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare.

Il comma 5 modifica l'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

I commi 6 e 7 modificano, rispettivamente, gli articoli 17 e 18 della legge n. 1860, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento.

I commi 8 e 9 recepiscono le modifiche introdotte con il Protocollo del 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione complementare del 1963, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare.

In particolare, il comma 8 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 1860, che attualmente fissa in circa 3,9 milioni di euro il limite massimo per le indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare. In suo luogo, il nuovo articolo 19 prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un im-

pianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, sia pari a 700 milioni di euro.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. Gli importi comunque non potranno essere inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari.

Il nuovo articolo 19 prevede inoltre che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti.

Il comma 9 interviene poi sull'obbligo, disposto dall'articolo 22 della n. 1860 per ogni esercente un impianto nucleare, di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge, all'articolo 19, o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine viene sostituito il comma 1 del predetto articolo 22, specificando che l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19; qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Viene inoltre demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di stabilire i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo stesso comma 9, inoltre, interviene sul comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 1860, il quale prevede la non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari. La norma specifica che si deve trattare di danni nucleari. Infine, si aggiunge un ulteriore comma all'articolo 22 il quale prevede che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Il comma 10 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 1860, prevedendo, in attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 8 della Convenzione di Parigi, un termine di decadenza, per l'azione risarcitoria per danno nucleare, di tre anni, dal momento in cui la parte lesa è o dovrebbe essere ragionevolmente venuta a conoscenza del danno, nonché un termine di prescrizione di trenta anni, nel caso di decesso o danno alle persone, o di dieci anni, negli altri casi. È altresì previsto l'obbligo, per i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, di istituire, nei

rispettivi siti istituzionali, un'apposita sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica riguardano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera *a)* e lettera *l)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti,
C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno scorso.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Corneli, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 2), facendo notare che essa è già

stata trasmessa informalmente ai membri della Commissione la scorsa settimana. Nel far notare che su tale proposta non è pervenuta alcuna osservazione, propone che essa sia adottata dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, d'intesa con la relatrice Corneli, ritiene auspicabile che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Roberto SPERANZA (LeU) chiede se sia possibile ipotizzare un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti al testo unificato in esame, al fine di meglio approfondire le questioni in discussione.

Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce di quanto emerso nella seduta odierna, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base è fissato alle ore 10 di giovedì 27 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno scorso.

Anna MACINA (M5S), relatrice, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, la quale era già stata informalmente trasmessa ai componenti della Commissione la scorsa settimana.

Sottolinea come tale proposta di testo unificato preveda il conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia », oltre che alle città di Brindisi e Salerno, anche alla città di Firenze, nonché del titolo di « città già prima capitale d'Italia » alla città di Torino, ricomprendendo dunque tutte le città che sono state capitali dello Stato italiano.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base la proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base è fissato alle ore 10 di giovedì 27 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(C. 1476 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1476, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

sottolineato in particolare come il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sia volto a migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari, prevedendo un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali:

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera a) e lettera 1), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. (C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

ALLEGATO 3

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Salerno e Torino. (C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Firenze e Salerno).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è conferito alle città di Brindisi, Firenze e Salerno il titolo di « città già capitale d'Italia », del quale possono fregiare i propri gonfaloni.

Art. 2.

(Conferimento del titolo di « Città prima capitale d'Italia » alla città di Torino).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è conferito alla città di Torino il titolo di « città prima capitale d'Italia », del quale può fregiare il proprio gonfalone.

II COMMISSIONE PERMANENTE

10.	. •	. \
(Giu	isti:	zıa l

S	0	M	M	Α	R	I	0
O	\circ	111	IVI	41	11	1	\circ

Martedì 25 giugno 2019.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. Esame emendamenti C. 1206-A.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari-Marina (SIM)	36
Audizione dell'Unione sindacale Finanzieri (USIF)	30
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina (Svolgimento e conclusione)	30

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 giugno 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

(C. 875-A Corda e abbinate).

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari-Marina (SIM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.35.

Audizione dell'Unione sindacale Finanzieri (USIF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Salvatore FARINA, *Capo di Stato Mag*giore dell'Esercito, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide GALANTINO (M5S), Salvatore DEIDDA (FdI), Antonio DEL MONACO (M5S) e Luigi IOVINO (M5S).

Salvatore FARINA, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori osservazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	38
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	39
Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	40
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ercole **BELLACHIOMA** Giuseppe (Lega), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, nella seduta del 18 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Segnala tuttavia che, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il

rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Evidenzia poi che la Commissione cultura, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 18 giugno 2019, approvando tre emendamenti, dei quali due rappresentano nella sostanza interventi di coordinamento formale, apportando al testo correzioni strettamente consequenziali a modifiche introdotte al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente, e il terzo - emendamento del relatore 12.100 - recepisce una condizione posta dalla Commissione Attività produttive. Osserva quindi che i suddetti emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Fa infine presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea e chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 18 giugno 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta a dette richieste di chiarimenti.

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede al rappresentante del Governo il motivo per il quale non sia ancora in grado di rispondere a richieste formulate nella seduta dello scorso 18 giugno.

Il sottosegretario Massimo BITONCI evidenzia che, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, sono stati coinvolti diversi Dicasteri ed assicura che a breve sarà in grado di rispondere a tutti i quesiti formulati dal relatore.

Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, fa presente che la Commissione bilancio ha avviato l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento, recante limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, nella seduta del 18 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda tuttavia che, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Segnala che la Commissione agricoltura, nella seduta del 19 giugno 2019, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento, apportando talune modificazioni al testo, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Evidenzia che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 18 giugno 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI evidenzia di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta del 18 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, modifica gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, in merito all'articolo 1, che reca norme sulla riparazione per ingiusta detenzione, con riferimento al comma 1, considerato che le modifiche introdotte sono conformi a sentenze della Corte costituzionale, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale ritiene comunque utile una conferma - che il testo risponda ad esigenze di mera codificazione e che pertanto la prassi formatasi con riferimento all'applicazione dell'articolo 314 del codice di procedura penale sia conforme al dettato delle disposizioni in esame. Non ha osservazioni da formulare con riguardo al comma 2.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto sono conformi a sentenze della Corte costituzionale e pertanto il provvedimento medesimo risponde ad esigenze di mera codificazione della

prassi formatasi con riferimento all'applicazione dell'articolo 314 del codice di procedura penale.

Evidenzia inoltre che le risorse per far fronte alle richieste di equa riparazione per ingiusta detenzione sono allocate sul capitolo 1312, recante Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1206 A, recante Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto sono conformi a sentenze della Corte costituzionale e pertanto il provvedimento medesimo risponde ad esigenze di mera codificazione della prassi formatasi con riferimento all'applicazione dell'articolo 314 del codice di procedura penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa in materia di turismo e che il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, mentre gli emendamenti introdotti in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

In merito agli articoli 1, 2 e 3, con riferimento ai profili di quantificazione evidenzia che le norme contengono una delega legislativa per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo (articolo 1); la delega è corredata sia di una clausola di invarianza sia del rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (articolo 3) per la verifica e la copertura degli oneri derivanti dalla normativa delegata.

Premessa pertanto l'opportunità di un chiarimento riguardo alla neutralità finanziaria ovvero alla potenziale onerosità delle norme da adottare nell'esercizio delle predette deleghe, evidenzia che, in ogni caso, la verifica di tali profili di carattere finanziario potrà essere effettuata in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati, corredati delle relative relazioni tecniche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sopra richiamato.

Ritiene peraltro utile acquisire elementi di valutazione riguardo al prevedibile impegno finanziario connesso all'attuazione di taluni criteri di delega, potenzialmente onerosi, quali l'istituzione di un sistema informativo di settore e la previsione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro, la promozione di progetti intermodali con particolare riferimento a ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici,

ciclostazioni, nonché l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.

C. 622-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	42
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (Parere alle Commis-	
sioni riunite III e VIII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 giugno 2019. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Carla RUOCCO, presidente, avverte che il 24 giugno scorso è stato espresso il parere della Banca centrale europea sulla proposta di legge C. 313 Meloni, recante Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia, nonché sulla proposta di legge C. 1064 Borghi, recante Interpretazione autentica dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al ricorda che la VI Commissione Finanze è

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali.

Fa presente quindi che il parere è a disposizione dei deputati, nonché disponibile sul sito internet della BCE.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice,

chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – la proposta di legge C. 1815, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Il Consiglio d'Europa (CdE), istituito nel 1949 e avente sede a Strasburgo, è l'organizzazione internazionale avente lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. L'Organizzazione si avvale di uffici periferici per agevolare l'attuazione delle proprie attività e programmi.

Il Memorandum è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, promosse dal CdE. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.

Il Memorandum si compone di 30 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre i successivi articoli da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio.

L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE.

Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio.

Di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 11, volto a precisare l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Esso prevede che, senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun tipo:

- a) l'Ufficio può possedere valuta di ogni tipo e operare conti in qualunque valuta;
- b) l'Ufficio può liberamente trasferire i propri fondi da un Paese all'altro o all'interno di ciascun Paese e convertire ogni valuta in suo possesso in qualunque altra valuta;
- c) nell'esercizio dei diritti concessigli dalle lettere a) e b), l'Ufficio presterà dovuta attenzione ad ogni osservazione della Repubblica italiana e si rimetterà ad esse fintanto che consideri che esse non pregiudicano gli interessi dell'Ufficio.

Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 12, che regola l'esenzione dell'Ufficio, da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione. In particolare, esso prevede che l'Ufficio, i suoi beni, reddito e altre proprietà sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta;
- b) da ogni dazio doganale e proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli richiesti dall'Ufficio per uso ufficiale; gli articoli importati in franchigia non saranno venduti nel Paese nel quale sono importati, se non nelle condizioni approvate dal Governo di quel Paese;
- c) da ogni dazio doganale, divieto e restrizioni all'importazione all'esportazione per le sue pubblicazioni.

L'articolo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.

Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 14, che indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, che sono esenti da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti loro pagati dal Consiglio d'Europa, ad eccezione del personale assunto local-

mente, anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16).

L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.

L'articolo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.

L'articolo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.

Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 20, volto a regolare l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.

L'articolo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale.

L'articolo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio, l'articolo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio e l'articolo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.

L'articolo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.

Gli articoli da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum.

Per quanto riguarda la proposta di legge di ratifica, d'iniziativa della senatrice Vanin ed altri, è stata approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso.

Il provvedimento consta di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4

dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare - ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente) - il disegno di legge C. 1476, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative in sede referente da parte delle Commissioni di merito, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

I due Protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già modificate nel 1964 e nel 1982. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte.

Con riguardo al contenuto del primo Protocollo, composto da due articoli, è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede pertanto un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare.

Riveste particolare importanza, ai fini delle competenze della Commissione Finanze, che il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. L'articolo 10, lettera *c*), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente. fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro.

Quanto al secondo Protocollo, che modifica la Convenzione complementare di Bruxelles in conseguenza delle modifiche della Convenzione di Parigi, per gli Stati contraenti la Convenzione di Parigi che siano anche parti della Convenzione complementare di Bruxelles sarà previsto un ulteriore risarcimento finanziato con fondi pubblici per compensare le vittime di danni nucleari, nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi risultino insufficienti. Tale Protocollo non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.

Con riferimento al suo contenuto, il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V.

Di particolare interesse per la Commissione Finanze è il paragrafo C, che sostituisce l'articolo 3 della Convenzione, prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. In conformità con le modifiche introdotte alle due Convenzioni, l'articolo 3 interviene in più punti sulla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

In particolare l'articolo 3, comma 9, interviene sull'obbligo, disposto dall'articolo 22 della legge n. 1860/1962 per ogni esercente un impianto nucleare, di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge, all'articolo 19, o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine, sostituisce il comma 1 del predetto articolo 22, comma 1, specificando che: l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19: dunque, non deve essere inferiore a 700 milioni di euro; qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato.

Mentre l'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie, il successivo articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A Governo	47
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	47
Sulla designazione dell'Italia a sede delle olimpiadi invernali 2026	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (Seguito dell'esame e rinvio)	49
ALLEGATO (Emendamenti al testo base)	53
AVVERTENZA	52

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 giugno 2019.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Emendamenti C. 1603-bis-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Segnala che le relazioni bilaterali dell'Italia con il Qatar stanno registrando una fase di significativa intensificazione così come si sono rinsaldati i rapporti del Qatar con altri Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito. Nell'ambito della cooperazione interuniversitaria alcuni atenei italiani (Università per Stranieri di Siena, Università di Sassari, Milano Statale, Milano Politecnico, Venezia e Università di Roma Tor Vergata) hanno già stipulato accordi bilaterali con università del Qatar. L'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica con il Qatar, oggi al nostro esame, si inquadra quindi nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali ed ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento.

Riferisce che l'Accordo è composto da un breve preambolo e da tredici articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca.

Gli articoli 1 e 2 prevedono la promozione di scambi e visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali; scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche; partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione.

L'articolo 3 prevede la promozione, in ognuno dei due Paesi, dello studio della lingua dell'altro Paese.

L'articolo 4 disciplina lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'istruzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue.

L'articolo 5 regola lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei reciproci paesi.

Gli articoli da 6 a 8 riguardano la collaborazione nel settore universitario. In particolare, si prevede l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, lo scambio di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due Paesi; lo scambio di informazioni sulle attività, il funzionamento delle università e i titoli accademici delle due Parti. Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio, si prevede la possibilità di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale. È prevista l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.

Gli articoli da 9 a 11 riguardano l'organizzazione di incontri tra le Parti da svolgersi periodicamente tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, visite reciproche di esperti, conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, studi ed attività di ricerca.

Gli articoli 12 e 13 contengono disposizioni generali relativamente all'emendabilità del contenuto dell'Accordo che ha durata triennale ed è rinnovabile automaticamente e alla sua entrata in vigore.

Riferisce, infine, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 5 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi, detta disposizioni per la copertura finanziaria della spesa autorizzata, pari a 196.165 euro a decorrere dal 2019.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede che la Commissione non proceda immediatamente alla votazione, in modo che ci sia tempo per un approfondimento sul contenuto dell'Accordo in titolo, sul quale il suo gruppo nutre diverse perplessità, legate, segnatamente, al sospetto di rapporti del Qatar con il terrorismo internazionale, soprattutto in termini di finanziamento. È inoltre dell'avviso che il parere della Commissione cultura dovrebbe quantomeno contenere parole di condanna verso ogni atto di estremismo e di limitazione dei diritti umani: rileva infatti che notoriamente in Oatar diverse forme di libertà vengono oltraggiate. Ritiene che non si possano stipulare accordi con qualsiasi Paese, perché non tutti gli interlocutori sono uguali, e che su questo aspetto la Commissione dovrebbe dimostrare maggiore sensibilità, soprattutto perché i temi oggetto dell'Accordo sono quelli della formazione, dell'istruzione e degli scambi culturali. Preannuncia che, qualora la proposta di parere del relatore non sarà rivista per comprendere un'osservazione nel senso auspicato, il suo gruppo voterà contro di essa.

Luigi GALLO, presidente, non sussistendo ragioni ostative, accoglie la richiesta di rinvio del deputato Mollicone. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla designazione dell'Italia a sede delle olimpiadi invernali 2026.

Marco MARIN (FI) invita i colleghi della Commissione ad esprimere apprezzamento per la designazione di Milano e Cortina a sedi dei giochi olimpici invernali del 2026, avvenuta nella giornata di ieri.

Luigi GALLO, *presidente*, si associa al deputato Marin, a nome proprio e di tutti i componenti della Commissione, sottolineando come la designazione rappresenti

una vittoria per il Paese e per tutte le forze dell'arco parlamentare, il cui sforzo sinergico ha contribuito al raggiungimento di questo traguardo, che garantirà all'Italia di essere protagonista nel mondo sportivo.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che venerdì scorso la Commissione ha adottato un testo base e che ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo. Comunica che sono state presentate dodici proposte emendative (vedi allegato).

Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 1.1 ed Emanuela Rossini 2.1 e 2.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Emanuela Rossini 2.3, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno di programmazioni artistiche e culturali e festival ». Esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 3.1, chiache condivide certamente principio della tutela delle pari opportunità, ma non ritiene necessario ribadirlo

nel testo, in quanto lo stesso è chiaramente affermato nell'ordinamento italiano ad ogni livello, anche costituzionale. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fratoianni 6.1 e Gallo 7.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Casciello 9.2. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 10.1 e 10.2 e invita al ritiro dell'emendamento Casciello 10.3, il cui contenuto è ricompreso nell'emendamento 10.2 della relatrice.

Il sottosegretario Gianluca VACCA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fratoianni 1.1 ed Emanuela Rossini 2.1 e 2.2.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento Emanuela Rossini 2.3, invita la relatrice a rivedere la propria proposta di nuova formulazione, per evitare che la locuzione « all'interno di programmazioni artistiche e culturali e festival » possa essere intesa come riferita alla sola programmazione dei teatri e ai festival organizzati dai teatri.

Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, accogliendo l'osservazione del deputato Fusacchia, invita al ritiro dell'emendamento Emanuela Rossini 2.3, avvertendo che il parere deve intendersi altrimenti contrario, e presenta l'emendamento 2.4 (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rossini 2.3, approva l'emendamento 2.4 della relatrice, respinge l'emendamento Fratoianni 3.1 e approva l'emendamento Fratoianni 6.1.

Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sull'emendamento Gallo 7.1, chiede al presentatore conferma che il suo contenuto sia stato definito in conformità con

quanto concordato sull'argomento in sede di comitato ristretto, soprattutto in merito ai criteri per l'assegnazione della carta prepagata per l'acquisto di libri.

Luigi GALLO, presidente, assicura che il testo dell'emendamento riflette i principi condivisi sul tema in sede di comitato ristretto: per quanto riguarda i beneficiari della norma, e cioè i destinatari della carta, l'emendamento rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'accesso alla carta e la specificazione dei requisiti, e questo sia per la necessità di tenere conto dello stanziamento al momento disponibile, sia perché il Governo dispone di tutti i dati necessari per poter determinare al meglio le caratteristiche dei soggetti che sono più a rischio di povertà educativa.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, concordando con il presidente Gallo sul fatto che il rinvio a un decreto ministeriale è la soluzione migliore per delimitare la platea dei beneficiari della carta, precisa che il Governo si riserva di proporre modifiche al testo dell'articolo 7 nel corso dell'esame in Assemblea, alla luce di ulteriori valutazioni che sono tuttora in corso.

Luigi CASCIELLO (FI), evidenziando che l'emendamento Gallo 7.1 costituisce una sintesi del lavoro svolto in sede di comitato ristretto, ritiene che esso dovrebbe essere sottoscritto da tutti i suoi componenti. Dichiara personalmente di sottoscriverlo.

Federico MOLLICONE (FdI) concorda con il deputato Casciello.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) chiede che nell'emendamento venga specificato che i libri di testo scolastici non sono esclusi dal novero di quelli acquistabili con la carta.

Luigi GALLO, *presidente*, evidenzia che la formulazione dell'emendamento non esclude la possibilità di acquistare con la carta anche i libri di testo scolastici, che, pertanto, devono ritenersi compresi tra quelli acquistabili.

La Commissione approva l'emendamento Gallo 7.1.

Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sull'emendamento 9.1 della relatrice, evidenzia che, in sede di comitato ristretto, egli aveva avanzato la proposta, che era stata condivisa, di chiarire espressamente nell'articolo 9 che restano valide le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, ovvero quelle che escludono varie categorie di libri – a partire dai libri usati – dall'ambito di applicazione delle norme sullo sconto massimo per la vendita di libri. Ritiene che ciò sia necessario in quanto, diversamente, c'è il rischio che le predette disposizioni siano considerate superate. È invece necessario tutelare i mercatini dei libri di strada e le piccole rivendite di libri usati, ai quali la chiarezza normativa non può che giovare.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) precisa, esponendo un ragionamento svolto in sintonia con la relatrice, che la richiesta del deputato Mollicone, senz'altro degna di attenzione, non è stata inserita nel testo della proposta di legge in esame per non attenuare la forza della legge n. 128 del 2011, che il provvedimento in esame finalizzato principalmente alla promozione della lettura - non intende sostituire, ma solo novellare in alcuni punti. Sottolinea che, in altre parole, la materia del prezzo di vendita dei libri resta disciplinata dalla legge Levi, le cui disposizioni, quando non modificate dal provvedimento in esame, sono vigenti a tutti gli effetti.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, concorda con la deputata Piccoli Nardelli.

Federico MOLLICONE (FdI) insiste sulla necessità di chiarire con la proposta di legge in esame quali sono esattamente i soggetti esclusi dall'applicazione delle norme che vietano di praticare uno sconto sul prezzo di vendita superiore ad una determinata soglia. Sottolinea che la sua richiesta va incontro alle esigenze delle piccole librerie dell'usato, che non hanno la possibilità di farsi tutelare legalmente in caso di controversie e che rischiano di vedersi sanzionare per aver applicato sconti che hanno il diritto di applicare.

Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, ritiene che una riflessione supplementare sulla materia sia possibile in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 9.1 della relatrice.

Luigi CASCIELLO (FI), intervenendo sull'emendamento 9.2, a sua prima firma, nel sottolineare come per i libri scolastici sia già prevista la possibilità di praticare sconti oltre il 15 per cento, osserva che consentire su tali libri anche il cosiddetto cross merchandising rischia, a suo avviso, di favorire eccessivamente i centri commerciali, a danno delle librerie e delle cartolibrerie.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver sottolineato che il tema dei libri scolastici è particolarmente complesso, e non per caso è stato a lungo dibattuto in sede di comitato ristretto, si dice convinta che esso andrebbe affrontato con un provvedimento a sé, dopo un'accurata valutazione di tutte le implicazioni e con particolare attenzione alla tutela delle famiglie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Casciello 9.2 e approva gli emendamenti 10.1 e 10.2 della relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che l'emendamento Casciello 10.3 deve intendersi precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.2 della relatrice. Avverte poi che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei

relativi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).

EMENDAMENTI AL TESTO BASE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti: , nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.

1. 1. Fratoianni.

ART. 2.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

1) diffondere l'abitudine alla lettura, soprattutto tra i più giovani, mediante iniziative che promuovano l'acquisto del libro cartaceo includendone nel costo anche la sua versione eBook.

2. 1. Emanuela Rossini.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

1) diffondere l'abitudine alla lettura, soprattutto tra i più giovani, mediante iniziative che promuovano l'acquisto del libro cartaceo includendone nel costo la sua versione digitale.

2. 2. Emanuela Rossini.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) promuovere la lettura presso i teatri pubblici, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e festival al | base per l'esercizio del diritto all'istru-

fine di far conoscere al grande pubblico le opere e le novità letterarie di ogni ambito della conoscenza.

2. 3. Emanuela Rossini.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.bis) promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival.

2. 4. La relatrice.

(Approvato)

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I patti locali per la lettura riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.

3. 1. Fratoianni.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: studenti inserire le seguenti: e quale strumento di zione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

6. 1. Fratoianni.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)

- 1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura ». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati al consumo personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2. La contribuzione di cui al comma 1 si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, intestata al titolare utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali il fondo « Carta della cultura » e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di

utilizzo della stessa. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente articolo.

- 3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di conferimento di somme al Fondo da parte di privati ai sensi del presente comma.
- 4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
- 5. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 3 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo.
- 6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse individuate all'articolo 12, comma 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 12,

a) al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 5.150.000 euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: Salvo quanto previsto, con riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 11, dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dalle altre disposizioni della presente legge, pari a 4.150.000 euro annui a decorrere dal 2020.

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 10 gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 1. Gallo, Lattanzio, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani, Casciello, Mollicone.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 2, capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: nei soli mesi dell'anno, aggiungere le seguenti: , con esclusione del mese di dicembre,.

9. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 2. Casciello, Aprea, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Palmieri, Sorte.

ART. 10.

Al comma 4, dopo le parole: adesione ai patti, inserire la seguente: locali.

10. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 3, *aggiungere le seguenti*: , ove attivati,.

10. 2. La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 3 *inserire le seguenti:* ove attivati nella propria zona.

10. 3. Casciello, Aprea, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Palmieri, Sorte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore per Protezione la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) ...

56

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

57

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVE-NUTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore per Protezione la Ricerca Ambientale (ISPRA)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Valeria FRITTELLONI, responsabile area gestione rifiuti e tecnologie del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti e Andrea LANZ, responsabile area per la contabilità dei rifiuti del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Generoso MA-RAIA (M5S).

Andrea LANZ, Responsabile area per la contabilità dei rifiuti del Centro Nazionale per il Ciclo dei Rifiuti, risponde al quesito posto dal deputato Maraia.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione. Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti di Federazione Carta Grafica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo MEDUGNO, direttore di Federazione Carta e Grafica e direttore di As-

socarta e Claudio BUSCA, Responsabile delle relazioni istituzionali COMIECO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Generoso MA-RAIA (M5S).

Massimo MEDUGNO, direttore di Federazione Carta e Grafica e direttore di Assocarta risponde al quesito posto dal deputato Maraia.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	58
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	62
ERRATA CORRIGE	62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la deputata Daniela CARDINALE, appartenente al Gruppo Misto, è entrata a far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31

gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CANTONE (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e VIII (Ambiente), sul disegno di legge di ratifica in titolo.

I due protocolli emendativi in esame, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modifi-

cando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate, una prima volta dai rispettivi Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 16 novembre 1982.

La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.

La Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), costituisce il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica.

Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi principi.

Entrambe le Convenzioni miravano a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, da non ostacolare con un sovraccarico di responsabilità.

A seguito del grave incidente di Chernobyl, la Comunità internazionale decise di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni, di Parigi e di Vienna, le quali, per quanto ispirate da principi comuni, avevano ambiti di applicazione diversi. La Convenzione di Parigi e la complementare Convenzione di Bruxelles, infatti, hanno portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e sono aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri OCSE possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti. La Convenzione di Vienna ha invece portata universale poiché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e trova applicazione al danno ovungue sofferto.

Successivamente nel 1988 fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione. Con il Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 147 del 1991, sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna.

Nel 2004 la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica, ossia il Protocollo emendativo, la cui ratifica è ora all'esame del Parlamento. Il Protocollo del 2004 è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

Il Protocollo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare consta degli articoli I e II. L'articolo I reca le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982. L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982.

I principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle « misure di ripristino » dell'ambiente e delle « misure preventive » adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

Le modifiche di carattere rafforzativo apportate dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzate sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare. Segnala in particolare che il Protocollo di Parigi (2004) non è ancora in vigore: infatti come accennato, ai sensi dell'articolo II, lettera e), è necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto attiene al secondo protocollo emendativo all'attenzione della Commissione, ricorda preliminarmente che la convenzione alla quale si riferisce, la Convenzione di Bruxelles, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare. In base a quanto previsto dalla richiamata Convenzione tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima.

La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subìto sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente.

Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi. Come accennato l'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles e ha ratificato i due protocolli emendativi, del 1964 e del 1982. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono

ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari. Secondo i dati più aggiornati il Protocollo è stato ratificato da Spagna, Svizzera e Norvegia.

Passando quindi al contenuto del disegno di legge, esso si compone di 5 articoli e, come già anticipato, autorizza la ratifica:

- 1) del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
- 2) del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

L'articolo 3 reca modifiche alla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge.

Il comma 5 modifica in più punti l'articolo 16 della citata legge n. 1860, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

In particolare, si stabilisce, che il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto, in linea con quanto previsto nel Protocollo emendativo del 2004 (lettera c)).

Inoltre, il comma 5, lettera e), e i commi 8 e 9 recepiscono le modifiche operate con il Protocollo sub 1) relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente di un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. In particolare, da un lato si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa. In tal modo, si implementa il principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a un impianto e in relazione ad esso, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari.

Il comma 8 interviene poi sostituendo l'articolo 19 della legge n. 1860/1962, che attualmente fissa in circa 3,9 milioni di euro (7.500 milioni di lire) il limite massimo per le indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare. In suo luogo, il nuovo articolo 19 prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati è pari a 700 milioni di euro. Viene

demandato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari.

Infine, nel corso dell'esame in sede referente, al comma 10 è stato introdotto il nuovo comma 3 dell'articolo 23 della richiamata legge n. 1860; in particolare si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano, nei propri siti internet istituzionali, una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili per diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti con adeguata evidenza i collegamenti alle sezioni dei siti internet dei due dicasteri competenti di cui al primo periodo.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Raffaella PAITA (PD) chiede alla presidenza che la Commissione proceda all'espressione del parere di competenza nella giornata di domani.

Alessandro MORELLI, presidente, accogliendo la proposta della deputata Paita, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Simone BALDELLI (FI) richiama l'attenzione della presidenza e della Commissione sulla necessità che il Governo riferisca tempestivamente sul mancato seguito dato agli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione Trasporti, nella seduta del 30 aprile u.s., in ordine all'emanazione del decreto attuativo in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e in materia di collocazione e modalità di uso degli autovelox.

Segnala al riguardo una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di *autovelox*, che dimostra la necessità di una normativa chiara che non dia adito a dubbi applicativi ed interpretativi. Auspica quindi che il Governo possa intervenire per informare la Commissione ed il Parlamento sulle ragioni della mancata emanazione del citato decreto attuativo, previsto da una norma del 2010.

La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 207 del 19 giugno 2019, a pagina 39, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: « a sua prima firma 3.6, 3.7 e 3.8 » sono sostituite dalle seguenti « a sua prima firma 3.36, 3.37 e 3.38 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	69
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	7
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	7
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	7.
ALLEGATO 3 (Proposta di parere)	8
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	7
ALLEGATO 4 (Proposta di parere)	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	7
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo	7
ERRATA CORRIGE	7

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tullio PATASSINI (Lega), relatore, osserva che i due Protocolli oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione in sede consultiva, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate dai rispettivi Protocolli addizionali del 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 1982. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, in quanto l'Italia ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.

Il Protocollo del 2004 in esame, non ancora in vigore, è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali. Il Protocollo consta degli articoli I e II. L'articolo I, sottoarticolato in 26 lettere, contiene le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982. L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. L'entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte dei due terzi dei Paesi contraenti. Sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica e pertanto si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta e, ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle « misure di ripristino » dell'ambiente e delle « misure preventive »

adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti: la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente; la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari; il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni; l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro; la Convenzione di Parigi è stata migliorata per quanto concerne i danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da considerare a basso rischio, passando da

indennizzi di circa 7 milioni di euro per le due tipologie a, rispettivamente, 70 e 80 milioni di euro; è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.

La Convenzione di Bruxelles, come detto complementare alla Convenzione di Parigi, è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente. Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi. La Convenzione di Bruxelles rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore anche la Convenzione di Parigi. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore. Con riferimento al contenuto, il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due protocolli si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge. In particolare il comma 1 prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860 del 1962 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963, gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dall'articolo in esame, sono, rispettivamente, fissati in 700 milioni di euro e, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, in circa 38,7 milioni di euro. In particolare, gli importi previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 19, riguardano, rispettivamente, la quota di danno eccedente l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro, che è posta a carico dello Stato, e la quota di danno eccedente l'ammontare di 1,2 miliardi di euro fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, che è posta a carico delle parti contraenti del Protocollo del 2004. Il comma 2, modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli. Secondo la nuova definizione si intende per incidente nucleare qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari. Alcune modifiche sono poi apportate alla definizione di impianti nucleari, volte a specificare che sono impianti nucleari gli impianti - anziché, come attualmente previsto, gli stabilimenti - per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari e per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, nonché per il riprocessamento (anziché la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, sta-

bilimento o impianto in corso di disattivazione. Nella attuale previsione per cui un impianto nucleare può comprendere vari impianti, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale, viene introdotta la precisazione che si deve trattare di impianti dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi. Viene confermata la qualifica di impianti nucleari riconosciuta dalla disciplina vigente: ai reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto, agli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie nonché a tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Per danno si intende qualsiasi decesso o danno alle persone e ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni. Le misure di reintegro comprendono tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. Per misure preventive si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate. Per misure ragionevoli si intendono tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio: la natura e l'ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno; il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci; le relative conoscenze scientifiche e tecniche. Si stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente. Si estende la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e si esclude dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Viene inoltre soppressa la disposizione per cui l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare. Viene modificata la disciplina della responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

Si stabilisce, inoltre, che il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto. Si estende la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti

indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Tra i casi previsti per il diritto al risarcimento, sono introdotte tre nuove disposizioni: la prima prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione o omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona; la seconda prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente; la terza prevede che le persone che hanno subìto danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover avviare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. Viene modificata la disposizione concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari. In particolare, con riguardo alla decadenza, si conferma il termine di tre anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento. Tale termine decorre, così come nella legislazione vigente, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile. Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone, il termine è ampliato da 10 a 30 anni decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di 10 anni dall'incidente per tutti gli altri casi di danno nucleare. Vengono recepite le modifiche operate con il Protocollo del 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione del 1963, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. Si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa. Si prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, è pari a 700 milioni di euro. Viene demandato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a euro 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari. Si prevede inoltre che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di

1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti dei Protocolli in esame. Si interviene poi sull'obbligo di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine si specifica che: l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore a 700 milioni di euro, e qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di stabilire i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza di assicurazione debba essere adottato, oltre che con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il concerto del Ministro dell'economia e finanze. Rimane ferma la previsione per la quale, qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. Si interviene, infine, sulla disciplina della non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari. La norma specifica che si deve trattare di danni

nucleari. Si prevede poi che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei Protocolli in esame. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo PIASTRA (Lega), relatore, sottolinea che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, è volto a predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo mentre l'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 3 disciplina l'attuazione, le aree di cooperazione e i metodi di attua-

zione dell'Accordo. Tra le aree che interessano le competenze della X Commissione rientrano lo sviluppo e ricerca scientifica, l'industria militare e della difesa. La cooperazione potrà includere tra l'altro scambio di esperienze tra esperti delle Parti, scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari, conferenze e simposi e supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa.

L'articolo 4 disciplina la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, individuando varie categorie di armamenti. Per quanto attiene all'attuazione dell'Accordo, le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e del munizionamento possono realizzarsi tra l'altro attraverso ricerca e sviluppo scientifico e scambio di esperienze nel campo della tecnologia.

L'articolo 5, che investe direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione mentre l'articolo 7 riguarda la giurisdizione.

L'articolo 8 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con un accordo tra le Parti.

L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte mediante negoziazioni e consultazioni.

L'articolo 11 prevede la possibilità che vengano sottoscritti protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti dell'Accordo.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica per iscritto con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine e avrà durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo, inviando, almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo stesso, una notifica scritta all'altra Parte.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, che ammontano a 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si stabilisce peraltro che agli oneri eventualmente connessi a spese mediche ed odontoiatriche o derivanti dalla rimozione o evacuazione di proprio personale infortunato, malato o deceduto, dagli obblighi di risarcimento del danno ovvero da Protocolli aggiuntivi e modifiche all'Accordo stesso si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Sara MORETTO (PD) chiede se il voto sulla proposta di parere formulata dal relatore sul disegno di legge n. 1625 è previsto per la seduta odierna.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che per il disegno di legge di ratifica sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare sono state previste due sedute di esame, in quanto si tratta di un provvedimento complesso che, nel disegno di legge, interviene a modificare anche la normativa nazionale. Per gli altri provvedimenti oggi all'esame della Commissione, che sono disegni di legge puramente di ratifica di accordi internazionali, è stato previsto, come di prassi per questo tipo di atti, una sola seduta di esame. Il voto, quindi, è previsto per la seduta odierna, ma, se ne viene fatta richiesta, la Presidenza non ha nulla in contrario a rinviare il voto alla seduta di domani.

Sara MORETTO (PD) chiede di rinviare il voto sul parere al disegno di legge n. 1625 ed anche per il voto sui pareri ai disegni di legge n. 1626, 1641 e 1678 ad altra seduta.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, rileva che l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per

la difesa, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, è finalizzato al consolidamento della collaborazione in materia di sicurezza, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

L'Accordo è composto da undici articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo I enuncia gli obiettivi dell'Accordo, dichiarando che esso intende disciplinare la reciproca fornitura di supporto tecnico e amministrativo a iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore.

L'articolo II è dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nel corpo dell'articolato.

L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui princìpi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza.

L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. Si tratta, tra l'altro, di sistemi terrestri, sistemi di monitoraggio atmosferico ed oceanico, sistemi di previsione atmosferica e oceanica, aeromobili e sistemi di addestramento a terra, elicotteri, sistemi di difesa aerea, sistemi senza equipaggio.

Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.

L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non prevede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.

L'articolo VII, che investe le competenze dirette della X Commissione, disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo; essa avverrà ai sensi delle rispettive normative nazionali,

nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente da chi abbia una specifica necessità di conoscerle e sia provvisto di un'adeguata abilitazione di sicurezza, nonché per gli scopi contemplati dall'Accordo, e che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano.

L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo XI, infine, contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore, fino a un'eventuale denuncia di una Parte, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si dell'avvenuto informeranno completamento delle rispettive procedure nazionali. L'eventuale denuncia di una Parte sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica all'altra Parte. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'en-

trata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, osserva che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge n. 140 del 1996, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte.

L'accordo di compone di un breve preambolo e di 10 articoli.

L'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.

L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici; indica che tale cooperazione avverrà mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.

L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale. In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale.

L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli.

L'articolo V prevede che le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.

L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese.

L'articolo VII riguarda eventuali divergenze o controversie tra le Parti sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e stabilisce che vengano risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo.

L'articolo IX stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, dispone la ratifica di due Accordi tra l'Italia e la Bielorussia rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale.

I due Accordi sono composti ciascuno di 11 articoli.

Il primo dei due Accordi è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi internazionali dei due Paesi. L'Accordo rileva per le competenze della X Commissione in quanto, come stabilito dall'articolo 3, concerne i settori della ricerca fondamentale ed applicata, della tecnologia industriale e dell'innovazione. L'articolo 4 dispone che la cooperazione potrà essere attuata nelle forme dello scambio di documentazione e d'informazioni scientifico-tecnologiche, di scienziati e specialisti, nonché per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e progettazione, per l'organizzazione di seminari e conferenze e per il sostegno alla commercializzazione di progetti congiunti. L'articolo 5 poi prevede che le Parti si impegnino in progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Ai sensi dell'articolo 7 ad una Commissione mista è affidato il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificarne l'applicazione. L'articolo 8 prevede espressamente che le disposizioni dell'Accordo non debbano pregiudicare i diritti e gli impegni delle

Parti derivanti da Convenzioni internazionali o, nel caso del nostro Paese, dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo sulla cooperazione culturale è finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività comuni per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale, che potranno assumere, tra le altre, forme dell'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche, della promozione di contatti tra enti ed associazioni culturali, della traduzione di opere letterarie, dell'intensificazione dei rapporti tra istituzioni museali.

Il progetto di legge di ratifica si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria per gli articoli 4 e 7 del primo Accordo e degli articoli 2, 3 e 8 del secondo. L'articolo 4 dispone la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti degli Accordi mentre l'articolo 5 è relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.25.

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alex BAZZARO (Lega), relatore, osserva che l'Atto del Governo n. 88, di cui la X Commissione avvia oggi l'esame al fine dell'espressione del prescritto parere, reca il programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. La richiesta di parere parlamentare è avanzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 recante « Norme in materia di attività produttive », la cosiddetta legge Bersani-bis. L'articolo 3, rubricato «Studi e ricerche per la politica industriale», autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché ad avvalersi di un Nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto. L'onere per far fronte alla predetta attività, comprensivo di quello relativo all'ulteriore attività consentita dall'articolo 2, comma 3, lettera f) della medesima legge n. 140 del 1999 disposizione relativa all'utilizzo di esperti di alta qualificazione per la realizzazione da parte di imprese italiane di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale - è stato inizialmente individuato in 6 miliardi lire annue (corrispondenti 3.098.741.39 euro) a decorrere dal 1999.

Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì una Relazione in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari le linee essenziali di un programma relativo all'utilizzazione delle risorse stanziate dall'articolo 3.

Per l'anno 2019, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 è stabilita in 105.994 euro, iscritti, ai sensi della legge di bilancio 2019, la legge n. 145 del 2018, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e assegnati al centro di responsabilità « Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese » - Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese» - Programma 11.5 - « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo» - Azione « Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale» (capitolo 2234). La relazione segnala che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza, in quanto gli interventi da realizzare sono stati limitati ad attività di studio, analisi e ricerche, che non comportano impegni pluriennali. Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 - che dispongono, tra l'altro, la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali – il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione di alcune linee programmatiche del Ministero, enunciate nell'atto di indirizzo del 27 settembre 2018, che individua tra le priorità per il 2019, nell'ambito dell'« Incentivazione e sostegno del mondo produttivo», le seguenti Azioni: «Focus su PMI e innovazione » e « Incremento degli investimenti ». La relazione specifica, quindi, che, al fine di dare attuazione alle citate priorità politiche, sono state programmate specifiche attività. Con riferimento al Piano nazionale Industria 4.0, la Relazione si sofferma su alcuni degli obiettivi delineati nel Piano (ora Impresa 4.0) e, in primo luogo, sulla finalità del sostegno del sistema produttivo italiano attraverso un insieme di misure organiche e complementari a supporto degli investimenti per l'innovazione e per la competitività, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici in atto in un contesto

economico globalizzato e interconnesso: si evidenzia, quindi, il contributo offerto dal Piano in termini di supporto agli investimenti, alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla valorizzazione della produttività dei lavoratori, alla formazione di competenze adeguate e allo sviluppo di nuovi prodotti e processi. La Relazione pone l'accento sulle principali linee guida del Piano (tecnologica; azioni orizzontali e misure fiscali accessibili a tutte le imprese, indipendentemente da localizzazione geografica, settore, forma giuridica e dimensione; sostegno ai fattori abilitanti: investimenti, infrastrutture, competenze) e sui principali strumenti di agevolazione fiscale delineati nel Piano (iperammortamento; credito d'imposta ricerca e sviluppo; credito d'imposta in formazione 4.0). Con riferimento al credito di imposta per ricerca e sviluppo e all'iperammortamento, nella Relazione si evidenzia che, sebbene si tratti di agevolazioni fiscali di natura « automatica », ad oggi oltre 2000 imprese hanno richiesto l'acquisizione di un parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, esercitando una facoltà prevista per la risoluzione di quesiti sull'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e in relazione ad ambiti estremamente tecnici. La Relazione rileva la necessità che si è riscontrata di integrare le risorse della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese con professionalità tecniche di elevata specializzazione e, in particolare, con ingegneri esperti con competenze specifiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0. A tale fine, si segnala che è stata innanzitutto portata a termine una procedura di selezione comparativa avviata nel corso del 2017, che ha portato alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'importo di complessivi 18.000 euro. Successivamente, in ragione della quantità, della complessità e specificità delle attività richieste, è stato necessario consolidare e integrare il personale assegnato alla gestione delle misure attuative del Piano Industria 4.0, mediante

l'attivazione di contratti con esterni, per l'importo di circa 40.000 euro. Nell'ambito della priorità politica « Imprese » individuata nel Piano della Performance 2019-2021, nella Relazione si evidenzia che la citata Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico intende avviare un'attività di monitoraggio per l'identificazione di situazioni di crisi d'impresa, da attuarsi mediante l'elaborazione di indicatori originali che integrino le classiche rilevazioni macroeconomiche con elementi cicroeconomici desumibili dai bilanci delle imprese. A tal fine, il Ministero si avvarrà della collaborazione della Società Cerved, mediante la stipula di un contratto di fornitura di servizi per l'importo di circa 40.000 euro.

Al Programma è allegata, ai sensi del medesimo articolo 3 della legge n. 140 del 1999, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza negli anni 2017 e 2018, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234. Più in dettaglio, nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2017 si segnala che, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano nazionale Industria 4.0, il Ministero ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione campionaria delle imprese italiane, finalizzata ad acquisire un quadro dettagliato delle dimensioni e delle strategie aziendali sui quali il Piano stesso può incidere. È stata pertanto effettuata una trattativa diretta tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (procedura MEPA) con la società MET, per lo svolgimento, per un ammontare di 43.920 euro, di un'indagine finalizzata ad acquisire informazioni in merito alle strategie di innovazione attuate dalle imprese italiane, al ricorso alle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 e ai fabbisogni di competenze e formazione. L'indagine ha evidenziato il principale impatto del Piano per le imprese, consistente nell'immediato rinnovamento del parco macchine, a testimonianza del forte interesse nelle strategie di innovazione, nonché nel ricorso a misure di sostegno agli investimenti (superammortamento, iperammortamento, Nuova Sabatini e credito d'imposta per ricerca e sviluppo) in tutte le classi dimensionali di impresa. Sempre nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2017 si evidenzia che il servizio nazionale di assistenza tecnica, di cui all'articolo 124 del regolamento REACH (il regolamento dell'Unione europea (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) ha registrato anche nel 2017 un costante aumento del livello di attività rispetto agli anni precedenti. Si evidenzia, in particolare, oltre all'implementazione ulteriore del servizio di assistenza alle imprese, il rafforzamento dell'attività di comunicazione pubblica finalizzata a sensibilizzare le imprese e i consumatori sui benefici del citato regolamento REACH per la protezione della salute umana e dell'ambiente. A riguardo, si sottolinea che è stata implementata la campagna di comunicazione « Carta di identità delle sostanze chimiche: 2018 ultima scadenza». Inoltre, alla luce degli indirizzi di policy comunitari in tema di economia circolare, promozione di un ambiente non tossico, riduzione dei rifiuti, convergenti sull'obiettivo della sostituzione delle sostanze pericolose, nonché del crescente fabbisogno di assistenza da parte delle imprese, l'helpdesk REACH ha promosso la realizzazione di azioni di comunicazione volte a sensibilizzare il tessuto produttivo sulle opportunità di investire in prodotti e processi innovativi più sicuri per l'uomo e per l'ambiente. Sono state altresì realizzate iniziative di alta formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche necessarie ad analizzare preventivamente gli impatti sugli aspetti socio-economici legati alle decisioni di autorizzare e restringere la produzione, importazione e uso delle sostanze chimiche. In considerazione del carattere fortemente tecnico-specialistico di tali attività, il 10 maggio 2017 è stato emanato un bando per il conferimento, tramite procedura di selezione comparativa, di un incarico individuale di collaborazione tecnico-scientifica, da svolgersi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un esperto di particolare e comprovata specializzazione, della durata di 12 mesi e per un corrispettivo di 14.000 euro complessivi, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. All'esito dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria, in data 24 ottobre si è proceduto alla stipula del contratto in questione.

Nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2018, si evidenzia che l'utilizzazione delle risorse del 2018 ha riguardato il perfezionamento di due procedure selettive ad evidenza pubblica mediante la sottoscrizione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa a esperti di elevata specializzazione nel campo della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0. Si rileva che anche per il 2018 il servizio nazionale di assistenza tecnica, di cui al citato articolo 124 del Regolamento REACH, ha registrato un incremento di attività rispetto agli anni precedenti, in ragione dell'aumento delle interrogazioni da parte delle imprese volte ad ottenere chiarimenti sugli adempimenti necessari alla registrazione presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate in quantitativi a partire da una tonnellata per anno, da effettuarsi entro il 31 maggio 2018. Inoltre, si segnala che nel

2018 è proseguito il servizio di incontro face-to-face con le imprese. A integrazione dell'assistenza diretta alle imprese, l'helpdesk ha approfondito la tematica della sostituzione delle sostanze pericolose, attraverso una serie di attività finalizzate a promuovere il networking, lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra gli sta-keholders interessati.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 giugno 2019.

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 208 del 20 giugno 2019, a pagina 61, seconda colonna, ventesima riga, le parole: « del Movimento 5 Stelle » sono sostituite dalle seguenti « della Lega ».

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla coopera-

zione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 » (C. 1625 Governo);

esprime

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 » (C. 1626 Governo);

esprime

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica,

fatto a Roma il 23 maggio 2016 » (C. 1641 Governo);

esprime

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra

il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 » (C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato);

esprime

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

82

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (gig working).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	83
Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	83

Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati. Ricorda inoltre all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Raffaele Cantone e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Raffaele CANTONE svolge una relazione sul rapporto tra corruzione e criminalità organizzata in Italia negli ultimi anni, con particolare riferimento ai dati statistici rilevati dall'Anac, al funzionamento degli strumenti preventivi e repressivi, alle recenti innovazioni legislative nonché all'evoluzione economica in atto nel settore degli appalti.

Intervengono per porre quesiti e formulare considerazioni il PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-LeU), FAGGI (L-SP-PSd'Az) ed ENDRIZZI (M5S), nonché i deputati ORLANDO (PD) e PAOLINI (Lega).

Il dottor CANTONE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 22.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

84

Martedì 25 giugno 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Telecom Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Stefano Grassi, Responsabile Security di Telecom Italia, accompagnato dal dottor Paolo Di Bartolomei, dall'ingegner Maurizio Marcelli e dall'ingegner Alberto Chiesa.

Stefano GRASSI, Responsabile Security di Telecom Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUE-RINI, presidente, il senatore Claudio FAZ-ZONE (FI) e il deputato Antonio ZEN-NARO (M5S), ai quali risponde Stefano GRASSI, Responsabile Security di Telecom Italia, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni,

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 giugno 2019. – Presidenza del presidente PUGLIA.

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.49 alle 12.02.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	86
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	
(Ispra)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

Martedì 25 giugno 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). È presente Alessandro Bratti, direttore generale dell'Istituto, accompagnato da Stefania Balzamo, responsabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori, da Alfredo Pini, responsabile

dell'Area per la formazione tecnica e ambientale, e da Emanuela Pace, responsabile della Sezione sostanze pericolose.

Alessandro BRATTI, direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefania BALZAMO, responsabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alfredo PINI, responsabile dell'Area per la formazione tecnica e ambientale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Emanuela PACE, responsabile della Sezione sostanze pericolose dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore Andrea FERRAZZI (PD), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Alessandro BRATTI, direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefania BAL-ZAMO, responsabile del Centro per la rete nazionale dei laboratori dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alfredo PINI, responsabile dell'Area per la formazione tecnica e ambientale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Emanuela PACE, responsabile della Sezione sostanze pericolose dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (1 e 11)	
SEDE REFERENTE:	
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Esame e rinvio)	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di: Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale; Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; Mario Esposito, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Salento; Marco Naddeo, ricercatore di Diritto penale presso l'Università degli Studi Link Campus University di Roma e professore incaricato di Diritto penale dell'economia presso l'Università degli Studi di Salerno; Davide Petrini, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino; Carmelo Leotta, professore associato di Diritto penale presso l'Università europea di Roma	18
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. Doc. CCXLIX n. 1 (Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio)	19
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
7-00165 Ermellino: su iniziative per tutelare i militari e gli operai impiegati negli Arsenali della Marina militare esposti all'amianto (Discussione e rinvio)	23
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.	
Audizione del dottor Romolo De Camillis, direttore della direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del dottor Onofrio Cutaia, direttore della direzione generale dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali (Svolgimento e conclusione)	24
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino Emendamenti C. 622-A. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	25
Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Emendamenti C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	26

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	26
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	32
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341 (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	30
ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base)	33
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alle città di Brindisi, Salerno e Torino. C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	31
ALLEGATO 3 (Testo unificato adottato come testo base)	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi »	31
II Giustizia	
AVVERTENZA	35
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate).	
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari-Marina (SIM)	36
Audizione dell'Unione sindacale Finanzieri (USIF)	36
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore Farina (Svolgimento e conclusione)	36
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	38
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	39
Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	40
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	41
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	42
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	44
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A Governo	47
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 1640 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	47
Sulla designazione dell'Italia a sede delle olimpiadi invernali 2026	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (Seguito dell'esame e	40
rinvio)	49 53
AVVERTENZA	52
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore per Protezione la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)	56
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti di Federazione Carta Grafica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)	57

74

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	58
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	62
ERRATA CORRIGE	62
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	69
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	70
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	72
ALLEGATO 3 (Proposta di parere)	80
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 4 (Proposta di parere)	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	

regolamento, e rinvio)

Martedì 25 giugno 2019	- 92 -	Indice Generale
COMITATO DEI NOVE:		
Delega al Governo in materia di turi	ismo. C. 1698 Governo	77
ERRATA CORRIGE		
XI Lavoro pubblico e privato		
AUDIZIONI INFORMALI:		
Audizione di rappresentanti di R.E TE delle risoluzioni 7-00106 Costanzo iniziative per la regolazione del rap	o, 7-00224 Invidia e 7-00236 Se	erracchiani, concernenti
COMMISSIONE PARLAMENTAL MAFIE E SULLE ALTRE ASSO		
Sulla pubblicità dei lavori		
Audizione del Presidente dell'Autorita	à Nazionale Anticorruzione	
COMITATO PARLAMENTARE I	PER LA SICUREZZA DEL	LA REPUBBLICA
AUDIZIONI:		
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, co (Svolgimento e conclusione)		
COMMISSIONE PARLAMENTAI ENTI GESTORI DI FORME OBE SOCIALE		
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRA	ATO DAI RAPPRESENTANTI I	DEI GRUPPI:
Programmazione dei lavori		85
COMMISSIONE PARLAMENTAR CONNESSE AL CICLO DEI RIF CORRELATI	FIUTI E SU ILLECITI AMI	BIENTALI AD ESSE
Sulla pubblicità dei lavori		86

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA



18SMC0066200

86

87

87